



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RIGUARDANTE LA REGOLAMENTAZIONE DI SPECIFICI ASPETTI DELLE
TIPOLOGIE DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO LE RAPPRESENTANZE
DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA
ALL'ESTERO**

L'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, riunitesi allo scopo di esaminare specifici aspetti delle tipologie dell'orario di lavoro presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, individuati in tale ambito gli istituti che non rientrano nel potere dirigenziale di organizzazione degli uffici, convergono sulla opportunità di disciplinare detti istituti con il presente Protocollo, di natura non contrattuale, che troverà applicazione a partire dal momento della sua sottoscrizione ed integrerà la disciplina sull'articolazione dell'orario di lavoro presso gli stessi uffici all'estero, contenuta nella Circolare n. 7... del 5./9./2011

Le Parti concordano sul fatto che i contenuti di cui al presente Protocollo costituiscano – limitatamente agli istituti in esso disciplinati - il quadro di riferimento per specifiche analoghe intese che potranno essere concluse a livello di Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari ed Istituti italiani di cultura all'estero con le R.S.U. e le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.

In proposito, le Parti concordano sul fatto che le predette intese dovranno consentire di raggiungere, da un lato, l'obiettivo di calibrare meglio la regolamentazione degli istituti in questione rispetto alle specifiche realtà locali e, dall'altro, quello di dare certezza e trasparenza alla disciplina dell'orario di lavoro delle singole sedi. A tal fine si conviene che gli incontri tra il Capo dell'Ufficio e la delegazione di Parte sindacale sono attivati entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta in tal senso inviata da una delle Parti stesse. Nel corso degli incontri le Parti verificano la possibilità di raggiungere un'intesa mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione con la sottoscrizione di un apposito "Protocollo d'intesa di sede". Nell'ipotesi in cui

let.
AF *Ⓟ* *Ⓟ*

non è possibile raggiungere un'intesa entro il citato termine temporale, le Parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa.

Qualora non siano raggiunte le intese di sede, trovano immediata applicazione – limitatamente agli istituti in esso disciplinati - le disposizioni del presente Protocollo.

Ciò premesso, con la presente intesa le Parti disciplinano i seguenti istituti:

1) Pause di lavoro.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in materia di orario di lavoro e di intervallo per pausa;

considerato che rientra tra i precipi obblighi del datore di lavoro adottare tutte le misure necessarie a tutelare il benessere e l'integrità psico-fisica del lavoratore;

le Parti si danno reciprocamente atto di quanto segue in merito al presente istituto:


- quando l'orario di lavoro eccede il limite di 6 ore continuative, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, finalizzato eventualmente alla consumazione del pasto, di durata minima di 10 minuti e massima di 60 minuti;
- la pausa, ai sensi della normativa vigente, non è computata come orario di lavoro;

2) Modalità di copertura dei servizi di pronta assistenza – La reperibilità per servizio estero.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, coerentemente con le crescenti esigenze delle collettività e dei cittadini italiani all'estero, è indispensabile prevedere, nell'ambito delle attività degli uffici all'estero, specifici servizi in grado di assicurare la necessaria assistenza all'utenza in situazioni di emergenza, anche al di fuori del normale orario di lavoro e che è pertanto necessario istituire, in applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo successivo sulle tipologie di orario di lavoro sottoscritto il 12 gennaio 1996, l'istituto della "reperibilità per servizio estero" intesa come disponibilità a svolgere le seguenti attività:

- monitoraggio: consiste, di regola, nel fornire assistenza attraverso la risposta ad un telefono cellulare di servizio;
- interventi operativi: si intendono concrete attività a favore dei cittadini italiani inclusi i contatti telefonici e diretti con le Autorità locali.
- situazioni di emergenza: si intendono tutte le situazioni straordinarie, collettive o individuali, che richiedano interventi immediati e non differibili:

h
d




A) a tutela dei cittadini italiani all'estero. A mera esemplificazione di situazioni di questo tipo si citano i seguenti casi: eventi calamitosi, gravi deterioramenti dell'ordine pubblico, gravi disservizi pubblici, incidenti con mezzi di trasporto o altri gravi eventi occorsi a connazionali, aggressioni, rapine e furti ai danni di connazionali, richieste di urgente assistenza da parte di connazionali nei rapporti con le Autorità locali, fermi di polizia nei casi di detenzione di connazionali, ricerca di minori scomparsi, indifferibili necessità di rimpatrio e casi di respingimento alla frontiera di connazionali.

B) a tutela di interessi dello Stato. A titolo esemplificativo le situazioni di questo tipo sono configurabili nel caso in cui, su impulso del Ministero o di altre Autorità italiane, sia necessaria una tempestiva attivazione dell'Ufficio a tutela degli interessi nazionali italiani.

Con apposito ordine di servizio sarà programmato il calendario dei turni di reperibilità per servizio estero tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8 del citato Accordo del 12 gennaio 1996, e verranno fissati i compiti assegnati al personale interessato.

In relazione a quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che il servizio si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate:

1. fermi restando gli obblighi spettanti alle carriere dirigenziali in servizio all'estero, le attività di "monitoraggio" e di "pronta assistenza" saranno assicurate anche dal personale della Terza Area e, in ragione delle specifiche esigenze rilevate da ciascun Ufficio, le stesse attività potranno essere garantite anche dal personale della Prima e della Seconda Area, nonché dal personale a contratto a legge italiana.
2. Nell'espletamento delle attività di "monitoraggio" e di "pronta assistenza" il personale di Terza Area adotterà il seguente comportamento:
 - valuterà le situazioni che si presenteranno, fornendo in ogni caso l'opportuna assistenza telefonica;
 - quando si configuri una situazione di emergenza attiverà gli opportuni interventi operativi e qualora lo ritenga necessario, coinvolgerà anche altro personale dell'ufficio posto eventualmente in reperibilità;
 - nei casi di maggiore gravità, il personale della Terza Area opererà in consultazione con il Responsabile dell'Ufficio secondo le modalità definite nelle intese concluse a livello decentrato di sede.
3. Nell'espletamento delle attività di "monitoraggio" e di "pronta assistenza" il personale di Seconda e Prima Area, nonché quello a contratto a legge italiana, adotteranno il seguente comportamento:
 - forniranno in ogni caso la necessaria assistenza telefonica;
 - nei casi in cui la situazione di emergenza richieda un intervento operativo si consulteranno con il Responsabile dell'Ufficio ai fini di



ulteriori determinazioni, secondo le modalità stabilite nelle intese concluse a livello decentrato di sede.

Appositi atti organizzativi di sede potranno prevedere la reperibilità di due o più unità di personale per il medesimo turno, soprattutto ai fini dell'individuazione di coloro che dovranno garantire la loro disponibilità alla chiamata in servizio per l'effettuazione degli "interventi operativi", tenuto in particolare conto del personale munito di delega consolare. Tale attività di supporto sarà assicurata dal personale di ruolo e da quello a contratto a legge italiana. I predetti atti organizzativi terranno conto di quanto eventualmente concordato nei "Protocolli d'intesa di sede".

3) Modalità di prestazione dei servizi di pronta assistenza.

Nel rispetto dei principi generali in materia di orario e di reperibilità fissati dall'Accordo del 12 gennaio 1996, le Parti si danno reciprocamente atto che l'obiettivo delle Sedi dovrà essere quello di tendere ad assicurare - attraverso l'organizzazione di appositi turni di reperibilità - i servizi di pronta assistenza nei seguenti periodi:

- a) nei giorni lavorativi, da lunedì al giovedì, nelle ore ricomprese tra la chiusura dell'ufficio e le 22.00;
- b) nei predetti giorni, nelle ore notturne intercorrenti tra le 22.00 di un giorno e le 8.00 della mattina successiva;
- c) nel fine settimana, nelle ore intercorrenti fra la chiusura dell'ufficio al venerdì e le 8.00 del lunedì successivo;
- d) i giorni di ricorrenza festiva come da calendario della sede.

Ciò premesso, i servizi di pronta assistenza verranno assicurati secondo le modalità di seguito indicate.

1. fermi restando gli obblighi delle carriere dirigenziali, il Responsabile dell'ufficio - previa informazione alle Organizzazioni sindacali di Sede - potrà stabilire se e in quali dei predetti periodi dovrà essere assicurata la reperibilità anche da parte del personale non dirigenziale, così come individuato nel precedente art. 2.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) c) e d), i turni di reperibilità del personale non dirigenziale sono assicurati, di massima, tra le ore 8.00 e le ore 22.00. In ogni caso, nelle medesime ipotesi, le motivazioni che hanno portato all'eventuale impiego dello stesso personale in turni di reperibilità notturna tra le 22.00 e le 8.00 della mattina successiva, dovranno essere comunicate alla DGRI.

li


4) Chiamata in servizio in circostanze di estrema gravità

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in particolari situazioni di emergenza che coinvolgano la sicurezza o l'incolumità dei connazionali ovvero interessi essenziali dello Stato, il personale presso gli Uffici all'estero, anche se non soggetto a turni di reperibilità, possa essere chiamato in servizio. Tale chiamata in servizio configura un'occasionale prestazione lavorativa su richiesta del Capo dell'Ufficio o di funzionario da esso delegato.

5) Recuperi e riposi compensativi

Al fine di assicurare al dipendente il necessario ristoro delle energie psicofisiche spese durante la reperibilità senza chiamata in servizio ("reperibilità passiva"), le Parti convengono che la reperibilità per servizio estero dia diritto a corrispondenti periodi di recupero e ad adeguati riposi compensativi nella misura di seguito indicata:

- a) per turno di reperibilità nei giorni lavorativi, dall'orario di chiusura dell'ufficio alle ore 22.00 del medesimo giorno: recupero orario fino al massimo di un ottavo della durata del turno programmato di reperibilità;
- b) per turno di reperibilità nei giorni lavorativi, dalle ore 22.00 all'orario di apertura degli uffici del giorno successivo: recupero orario fino al massimo di un quarto della durata del turno programmato di reperibilità;
- c) per turno di reperibilità nei fine settimana, dall'orario di chiusura degli uffici del venerdì fino alla riapertura degli uffici: recupero orario fino al massimo di un sesto della durata del turno programmato di reperibilità;
- d) per turno di reperibilità nel giorno di ricorrenza festiva come da calendario della sede, dall'orario di chiusura degli uffici del giorno lavorativo precedente all'orario di apertura degli uffici del giorno successivo alla festività: recupero orario fino al massimo di un sesto della durata del turno programmato di reperibilità;
- e) per turno di reperibilità nel giorno di ricorrenza festiva come da calendario della sede unito ad altra ricorrenza festiva o a un giorno del fine settimana, dall'orario di chiusura degli uffici del giorno precedente la prima ricorrenza festiva ad orario di apertura degli uffici del giorno successivo alla seconda ricorrenza festiva: recupero orario fino al massimo di un sesto della durata del turno programmato di reperibilità;
- f) per turno di reperibilità nei giorni 24 e 25 dicembre: recupero orario fino al massimo di un quarto della durata del turno programmato di reperibilità.

Il turno di reperibilità in cui intervenga una chiamata in servizio che si sostanzia in una concreta attività lavorativa, diversa dagli interventi operativi meramente telefonici, ("reperibilità attiva"), darà diritto al recupero integrale

W.
A. A. A. A. A.

delle ore e frazioni di ore effettivamente lavorate, oltre a quelle maturate – nella misura massima sopra indicata – per aver assicurato la reperibilità.

Nell'ipotesi di cui alla lett. c), ove la chiamata in servizio – come sopra specificata – intervenisse in entrambi i giorni del fine settimana ed a carico dello stesso dipendente, il turno di reperibilità, in aggiunta al recupero indicato alla medesima lett. c), darà diritto a godere di un giorno di riposo da concordarsi temperando le esigenze di servizio con quelle del dipendente.

Con le intese di sede è possibile stabilire deroghe alla misura dei recuperi orari, ma senza superare i limiti massimi indicati dal presente Protocollo.

Le ore e le giornate di riposo maturate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo non potranno essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta

6) Verifica del presente protocollo.

Le Parti convengono sulla necessità di svolgere un costante monitoraggio delle modalità di utilizzo degli istituti concordati nel presente protocollo anche al fine di rilevare eventuali criticità che potrebbero rendere necessario apportare emendamenti al testo.


A tal fine, le Parti concordano sull'opportunità di procedere alla verifica dell'efficacia della presente intesa entro un anno dalla sottoscrizione.

Roma, 11 agosto 2011

IL DELEGATO DEL MINISTRO

Il Direttore Generale per

le Risorse e l'Innovazione

Amb. Giovan Battista Verderame 

FP CGIL Esteri 

CISL FP Esteri 

UIL PA Esteri 

CONFSAL - UNSA Esteri _____

FILP _____

USB P.I. _____

Federazione INTESA 

